



Prot.n° 316/II.1

Cesena 23 ottobre 2023

A tutti gli iscritti all'albo

**Avviso di convocazione dell'Assemblea per l'elezione delle
Commissioni d'Albo per il quadriennio 2024-2027**

Ai sensi del decreto del Ministro della salute 15 marzo 2018, pubblicato con comunicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 aprile 2018, n. 77, avente per oggetto "Procedure elettorali per il rinnovo degli organi delle professioni sanitarie", è convocata l'Assemblea per l'elezione della Commissione d' Albo dell' Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione della provincia di Forlì - Cesena Rimini, per il quadriennio 2024-2027.

Gli Ordini dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione ai sensi dell'art. 1 del DM 11 giugno 2019, eleggono le seguenti Commissioni di albo:

1. Commissione di albo della professione sanitaria di Tecnico sanitario di laboratorio biomedico,
2. Commissione di albo della professione sanitaria di Tecnico audiometrista.
3. Commissione di albo della professione sanitaria di Tecnico audioprotesista;
4. Commissione di albo della professione sanitaria di Dietista;
5. Commissione di albo della professione sanitaria di Tecnico di neurofisiopatologia;
6. Commissione di albo della professione sanitaria di Tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
7. Commissione di albo della professione sanitaria di Igienista dentale,
8. Commissione di albo della professione sanitaria di Logopedista;
9. Commissione di albo della professione sanitaria di Podologo,
10. Commissione di albo della professione sanitaria di Ortottista e assistente di oftalmologia,
11. Commissione di albo della professione sanitaria di Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva.
12. Commissione di albo della professione sanitaria di Tecnico della riabilitazione psichiatrica;
13. Commissione di albo della professione sanitaria di Terapista occupazionale;
14. Commissione di albo della professione sanitaria di Educatore professionale
15. Commissione di albo della professione sanitaria di Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro
16. Commissione di albo della professione sanitaria di Assistente sanitario.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 4 del d.lgs. C.P.S. n. 233/1946. come modificato dalla L. 3 /2018, la Commissione d' Albo dura in carica quattro anni.

Possono votare (elettorato attivo) gli iscritti all' Albo di competenza e possono essere eletti (elettorato passivo) coloro che risultino iscritti all' Albo di competenza al momento dell'espressione del voto.



Ordine
dei tecnici sanitari di radiologia medica
e delle professioni sanitarie tecniche,
della riabilitazione e della prevenzione
Forlì-Cesena e Rimini

ISTITUITO AI SENSI DELLE LEGGI:
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3

C.F. 81012130407

L'assemblea elettiva è convocata con le seguenti modalità:

a) In prima convocazione presso la sede dell'Ordine in via Giordano Bruno 260 - 47521 Cesena (FC) nei seguenti giorni:

sabato 2/12/23 dalle ore 23.00 alle ore 24:00 assemblea elettiva seggio elettorale e votazione
domenica 3/12/23 dalle ore 23:00 alle ore 24:00 votazione

b) In seconda convocazione presso la sede dell'Ordine in via Giordano Bruno 260 - 47521 Cesena (FC) nei seguenti giorni:

sabato 9/12/23 dalle ore 23.00 alle ore 24:00 assemblea elettiva seggio elettorale e votazione
domenica 10/12/23 dalle ore 23:00 alle ore 24:00 votazione

c) In terza convocazione presso la sede dell'Ordine in via Giordano Bruno 260 - 47521 Cesena (FC) nei seguenti giorni:

sabato 16/12/23 dalle ore 11.00 alle ore 13:00
assemblea elettiva seggio elettorale e votazione

sabato 16/12/23 dalle ore 14.00 alle ore 16:00 votazione
domenica 17/12/23 dalle ore 10:00 alle ore 12:00 votazione

L'elezione della Commissione d'Albo avviene a maggioranza relativa dei voti a scrutinio segreto. Si precisa che, in base all'articolo 24, comma 4, del D.P.R. n. 221/1950, non è ammessa la delega e, pertanto, bisogna votare di persona.

L'adunanza dell'assemblea degli iscritti per la costituzione del seggio elettorale è valida:

- In prima convocazione quando intervengano un numero di componenti che rappresentano almeno i due quinti degli iscritti;
- In seconda convocazione quando intervengano almeno un quinto degli iscritti;
- A partire dalla terza convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero degli iscritti.

In caso di mancato raggiungimento del previsto quorum, il Presidente del seggio dichiara non valida la votazione e ne viene data comunicazione sul sito dell'Ordine.

Si pregano gli elettori di presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento

Commissione d'Albo

Sono eleggibili tutti gli iscritti agli Albi di rispettiva competenza presso l'Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione della provincia di Forlì - Cesena e Rimini, compresi i consiglieri uscenti, che possono presentarsi singolarmente o nell'ambito di una lista.



Ordine
dei tecnici sanitari di radiologia medica
e delle professioni sanitarie tecniche,
della riabilitazione e della prevenzione
Forlì-Cesena e Rimini

ISTITUITO AI SENSI DELLE LEGGI:
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3

C.F. 81012130407

Le liste di candidati, nonché le singole candidature alle cariche di componente della Commissione d'Albo, devono essere sottoscritte da un numero di firme almeno pari ai numeri dei componenti dell'organo da eleggere e devono essere denominate.

Le firme devono essere autenticate dal Presidente dell'Ordine o da un suo delegato.

La singola candidatura e le liste devono essere presentate perentoriamente almeno dieci giorni prima della data di svolgimento delle votazioni mediante posta elettronica certificata a forli@pec.tsrn.org (documenti allegati) o a mano presso la sede dell'Ordine.

A tal fine, si comunica che la sede dell'Ordine sarà aperta il giorno **21/11/2023** dalle ore 09:00 alle ore 18:00.

L'Ordine provvede alla pubblicazione delle liste e delle singole candidature relative a ciascun Albo sul proprio sito istituzionale. In caso di mancato raggiungimento del quorum, in prima o in seconda convocazione, la singola candidatura e le liste già presentate restano valide.

Il seggio elettorale è così composto:

- a) dai tre professionisti più anziani di età, presenti all'assemblea, diversi dal Presidente, non appartenenti al Consiglio direttivo, alla Commissione di albo o al Collegio dei revisori uscenti e non facenti parte delle liste di candidati, due dei quali con funzioni di scrutatori. Detti tre componenti individuano al loro interno il Presidente di seggio;
- b) dal professionista sanitario più giovane di età, presenti all'assemblea, diverso dal Presidente, non appartenente al Consiglio Direttivo al Collegio dei Revisori e non facente parte delle liste di candidati, che esercita le funzioni di segretario.

Per ciascun componente del seggio di cui alle lettere a) e b) è individuato il componente supplente.

Il seggio, una volta costituito, resta valido per le eventuali seconda e terza convocazione.

Ai componenti del seggio elettorale l'Ordine prevede l'erogazione di un'indennità.

Decorse tre ore dall'apertura del seggio, qualora sia possibile procedere alla costituzione dello stesso, si redige un apposito verbale e se ne dà comunicazione agli iscritti mediante pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale dell'Ordine.

La votazione si effettua a mezzo di schede bianche relative ai componenti della Commissione d'Albo dell'Ordine, munite del timbro dell'Ordine, su cui l'elettore riporta il nome o i nomi dei candidati da eleggere o la denominazione della lista da eleggere a maggioranza relativa dei voti e a scrutinio segreto.

Il Presidente del seggio elettorale verifica l'identità dell'elettore e il suo diritto al voto e consegna le schede per l'elezione della Commissione d'Albo recanti il timbro dell'Ordine. All'elettore viene altresì consegnata una matita copiativa, che deve essere restituita al Presidente del seggio con le schede. Spetta al Presidente del seggio elettorale predisporre i mezzi idonei a garantire la segretezza del voto.



Ordine
dei tecnici sanitari di radiologia medica
e delle professioni sanitarie tecniche,
della riabilitazione e della prevenzione
Forlì-Cesena e Rimini

ISTITUITO AI SENSI DELLE LEGGI:
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3

C.F. 81012130407

Il voto può essere espresso per l'intera lista, riportando nella scheda la denominazione della lista ovvero riportando tutti i nominativi compresi nella lista; il voto può, altresì, essere espresso riportando nella scheda uno o più nominativi presenti nella a nelle liste, ovvero il nominativo del candidato che si presenta singolarmente.

La scheda conserva la sua validità anche nel caso in cui contenga un numero di nomi inferiori a quello dei componenti da eleggere (Sentenza n. 18047 delle sezioni unite della Corte di Cassazione. 4 agosto 2010).

Posto che il numero delle preferenze non può essere superiore al numero dei componenti da eleggersi, nel caso in cui una scheda contenga un numero esuberante di preferenze, il voto viene conservato e vengono eliminate solo le preferenze in più seguendo l'elenco delle stesse.

Ai sensi della decisione n. 19 del 7 marzo — 33 aprile 1964 della Commissione centrale esercenti le professioni sanitarie, “non vi è alcuna disposizione che vieti che uno stesso soggetto possa essere votato come membro del Consiglio dell’Ordine, o del Collegio dei Revisori dei Conti o della Commissione d’Albo, salva all’interessato di optare, alternativamente, per l’una o per l’altra carica qualora fossero confluiti, su di lui nominativo i voti necessari alla elezione e per l’una e per l’altra”

A parità di voti tra due o più candidati è proclamato il più giovane, in relazione alla data più recente della deliberazione di iscrizione all'albo dell’Ordine. Nel caso di parità di tale data si tiene conto della data più recente di abilitazione all’esercizio professionale e, sussidiariamente, dell’età.

Si segnala che sono nulle le preferenze contenute in schede che presentano scritte o segni tali che possano far riconoscere l’identità dell’elettore. Sono, altresì, nulle le schede che siano diverse da quelle consegnate dal seggio elettorale, o che non siano state compilate con l’apposita matita copiativa.

Entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati delle elezioni ogni iscritto può proporre ricorso avverso la validità delle operazioni elettorali alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

Per quanto non previsto dal presente avviso si rinvia al citato decreto del Ministro della salute del 15 marzo 2018.

Il Presidente dell'Ordine
TSRM PSTRP FCRN
dott. Gianni Pollini